

STATUTO
“ PEDIATRIA PER L’EMERGENZA ODV ”
Ente del Terzo Settore

ART. 1 – DENOMINAZIONE , SEDE E DISCIPLINA

L’Associazione denominata “ **PEDIATRIA PER L’EMERGENZA Onlus** - Ente del Terzo Settore ”, ha sede in Mosciano Sant’Angelo (TE), via Italia snc , Contrada Rovano.
Costituita ai sensi del **D. Lgs. 460/97** è disciplinata dal **DLgs. 3.7.2017 nr. 117**, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto

D. Lgs. 460/97

Ai sensi dell’art. 10 del **D. Lgs. 460/97**, l’associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nel seguente settore 1 – Assistenza Sociale e Socio Sanitaria
Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a) ad eccezione di quelle direttamente connesse ;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ;
3. l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
7. l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”(di cui all’art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

D. Lgs. 117/17

L’utilizzo dell’acronimo ODV nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all’effettiva operatività del RUNTS.

La Pediatria per l'Emergenza, in quanto associazione non riconosciuta, assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita in via esclusiva le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17).

Essa intende operare nel settore di attività 1- Assistenza Sociale e Socio Sanitaria di cui all'ART. 5 del D. Lgs. 117/17, esercitando tale attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità:

- Organizzare un sistema di pronto intervento e primo soccorso sanitario, in Italia ed all'estero, nel campo della Pediatria, operando da sola e/o in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, private e con le altre Associazioni operanti nel settore.
- Organizzare iniziative di soccorso, prevenzione, momenti di formazione e di studio tra gli aderenti riguardanti l'area del pronto intervento e primo soccorso sanitario e della Protezione Civile, e partecipare alle iniziative di studio formazione e ricerca, organizzate da terzi.
- Partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica delle iniziative di Protezione Civile e/o del volontariato in genere, riconosciuto a livello Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale.

A titolo esemplificativo e non tassativo, la ODV, attraverso le proprie strutture, e nelle forme e nei modi previsti dalla legge, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e/o private, svolgerà la propria attività principalmente mediante:

- Costituzione di un gruppo di Medici e Infermieri Pediatrici, disponibili ad essere impiegati in situazioni di emergenze sanitarie, con adeguato livello di qualificazione professionale e con esperienze di lavoro in condizioni operative campali, pronti ad essere impiegati immediatamente in caso di mobilitazione.
- Realizzazione di uno specifico percorso formativo per gli aderenti alla ODV, articolato su uno stage propedeutico a carattere generale e su successive occasioni di approfondimento specialistico monotematico, con il coinvolgimento di formatori particolarmente esperti del settore.
- Stipula di apposite convenzioni e/o accordi di cooperazione, con organizzazioni pubbliche e/o private, chiamate ad organizzare operazioni di soccorso sanitario in occasione di macro e micro emergenze, nazionali o internazionali, al fine di assicurare l'assistenza specialistica pediatrica.
- Contributo alla elaborazione di linee guida per l'assistenza pediatrica e neonatale in occasione di macro e micro emergenze.
- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Attività secondarie e di formazione degli associati

L'Ente si propone, inoltre, di porre in essere una serie di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, *che si potranno svolgere - secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze -*, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività secondarie e comunque in rapporto all'insieme delle risorse – anche volontarie e gratuite – impiegate nelle attività di interesse generale (art. 6 D.Lgs. 117/17).

In maniera esemplificativa, *le attività secondarie e di formazione a vantaggio dei soci*, o di altro personale sanitario facentene specifica richiesta, sarà programmata, organizzata e messa in atto in proprio, anche mediante il contributo di Società Scientifiche competenti in materia di Emergenza-Urgenza Pediatrica e Medicina delle Catastrofi; in seconda istanza, da altre associazioni con scopi sociali affini e/o organi nazionali dello Stato come la Protezione Civile e/o Organismi di Volontariato come la Croce Rossa Italiana, con le quali potranno essere stipulate specifiche convenzioni e protocolli operativi d'intesa.

Ove possibile, tali occasioni di formazione assumeranno lo status di “esercitazioni di protezione civile” con gli adempimenti del caso in materia di precettazione personale coinvolto.

I soci potranno partecipare anche ad altri corsi con caratteristiche della Macro – Micro Emergenza organizzati da altre strutture pubbliche o private o di volontariato comprese quelle afferenti alla Protezione Civile.

L'associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei propri obiettivi.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) rendite patrimoniali;
- 6) raccolte fondi
- 7) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del D.Lgs n.117/2017). Tali attività sono svolte secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La deliberazione positiva è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve comunicarlo, entro 60 giorni, motivandone il rifiuto.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa annuale;
- 4) a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, nonché dei libri associativi obbligatori indicati all'art.15 del D.Lgs nr.117/2017, e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione indicata agli art. 13 e 14 del citato D.Lgs.
- 5) ad ottenerne copia dei documenti e degli atti deliberati che non sono disponibili e resi pubblici sul sito dell'associazione, previa richiesta scritta formulata al consiglio direttivo.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo – organo di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il collegio dei probiviri;
- 7) il collegio dei revisori (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o la maggioranza del collegio dei probiviri lo richieda.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- 2) elegge i componenti del consiglio direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) fissa su proposta del Consiglio direttivo, i contributi associativi annuali di competenza della Associazione;
- 5) delibera l'esclusione dei soci;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- 8) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante mail ordinaria da inviare ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. Le Assemblee sia ordinaria che straordinaria possono essere svolte anche con l'ausilio di supporti informatici (web congress ed altro) in teleconferenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale o sul sito web dell'associazione, ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione è costituito da sette (7) membri, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni ed iscritti al libro dei soci da almeno un' anno .

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

In caso di dimissioni o impedimento prolungato, della maggioranza dei membri del consiglio, deve essere convocata l'assemblea straordinaria, con carattere di urgenza, a cura dei rimanenti consiglieri, per il rinnovo dell'intero consiglio. Nelle more, i membri del consiglio direttivo durano in carica fino alla successiva assemblea, anche se dimissionari, per il disbrigo degli affari ordinari.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Al consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il presidente, il vice-presidente , il segretario ed il tesoriere;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni
- 5) deliberare sull'adesione e partecipazioni della associazione ad altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci ;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno uno dei probiviri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni possono essere effettuate mediante mail ordinaria, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART.11- IL PRESIDENTE

Il presidente, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci.

Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di presidenza e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri nominato dall'assemblea dei soci è composto da nr.3 soci, che permangono nella loro posizione per tutta la durata dell'associazione, salvo il loro volontario recesso. Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all'assemblea.

Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il collegio nell'insieme o un singolo membro dello stesso può convocare, se ne ravvisa ragioni di opportunità e dandone adeguata motivazione, l'assemblea dei soci o il consiglio direttivo, avanzando proposte o sottoponendo questioni.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

- a) totale attivo superiore di 110.000 euro
- b) ricavi e proventi superiori ad €. 220.000;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio n. 5 unità

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

- a) sup. ad €. 1.100.000 attivo stato patrimoniale;
- b) sup. ad €. 2.200.000 ricavi e proventi;
- c) dipendenti occupati in media 12 unità).

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo in base a quanto stabilito dall'art.9 del D.Lgs.117/17 sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 17 – RINVIO

I requisiti prescritti dal D.Lgs. 117/17 - Codice Terzo Settore- saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore"; da quel momento l'associazione assumerà la denominazione di “ **Pediatria per l’Emergenza ODV – Ente del Terzo Settore** “ .

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia nonché gli articoli del precedente statuto in quanto non contrastanti con le norme di leggi vigenti e gli articoli del presente statuto anzi riportati .

Letto, approvato e ratificato nell'assemblea del 10 Agosto 2021